



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO TRIBUTI - Piazza Cota - 80063 Piano di Sorrento (NA) - Fax 0815321484 - Tel. 081534455

e-mail: tributi@comune.pianodisorrento.na.it - settore4@comune.pianodisorrento.na.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Gentile contribuente,

per l'anno in corso sono previste le seguenti disposizioni per il pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria, cosiddetta "I.MU.":

- Le aliquote su cui calcolare l'acconto sono quelle base, indicate ai commi 6 e 7 del D.L. 06/12/2011 n. 201, e cioè:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota base</i>
Abitazioni principali (comprese le abitazioni rurali) e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	esenti (art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011)
Altri immobili	0,76 %

L'aliquota dello 0,76%, riferita agli altri immobili, deve essere attribuita per lo 0,38% allo Stato, utilizzando gli appositi codici tributo in sede di versamento.

Le suddette aliquote potranno essere riviste dal Comune in aumento o diminuzione, entro il termine del 30 settembre, dallo Stato entro il 10 dicembre, con relativo conguaglio sulla rata a saldo fissata per il 17 dicembre.

- il versamento della prima rata di acconto andrà effettuato esclusivamente con modello F24 entro il 18 giugno, utilizzando i seguenti codici tributo, mentre per il codice ente/codice comune" occorrerà indicare **6568**, che è quello corrispondente al **Comune di Piano di Sorrento**:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Codice tributo</i>	
	<i>Quota Comune</i>	<i>Quota Stato</i>
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

- Per i soli immobili destinati ad abitazione principale, ossia **l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente**, e le relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**) è prevista la possibilità di pagare in tre rate (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre). In tal caso gli acconti di giugno e settembre saranno il 33% dell'imposta calcolata con l'aliquota standard.
Per l'abitazione principale è, inoltre, prevista la detrazione di base di **€ 200,00**, a cui si aggiungono **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400.
- Per i terreni agricoli e le costruzioni rurali strumentali il pagamento dovrà essere effettuato in due rate, versando il 30% in acconto (18 giugno) e a saldo il 70% (17 dicembre) dell'imposta. Per i fabbricati rurali iscritti ancora al catasto terreni, il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro dicembre, dopo aver effettuato il loro accatastamento nel catasto fabbricati entro il 30 di novembre.
- Il calcolo dell'acconto (pari al 50%) dell'imposta si ottiene applicando le aliquote base al valore degli immobili, che è così costituito:

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli ricadenti nelle aree montane sono esenti dall'imposta.

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Collegandosi al seguente indirizzo sarà possibile accedere alla pagina web per il calcolo personalizzato dell'IMU e per la stampa del modello F24 per il versamento:

<http://www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=G568>